

3. Nei casi di cui al comma 1, lettere *c)*, *d)*, *e)*, *f)* e *g)* la società cooperativa restituisce il capitale ancora a scade- re maggiorato degli interessi al tasso di cui all'art. 5, comma 3, dalla data di risoluzione del contratto di finan- ziamento e fino alla data dell'effettiva restituzione alla società finanziaria delle somme dovute.

4. La revoca del finanziamento determina la risoluzio- ne del contratto di finanziamento in attuazione delle rela- tive previsioni, secondo le modalità previste dal decreto di cui all'art. 15, comma 1.

5. A seguito della delibera di revoca del finanziamento, le società finanziarie procedono a comunicare alle società cooperative, a mezzo posta elettronica certificata, l'avve- nuta risoluzione del contratto di finanziamento stipulato, in attuazione delle relative previsioni, e a richiedere la restituzione degli importi dovuti.

6. Le società cooperative procedono alla restituzione degli importi dovuti entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al comma 5.

#### Art. 13.

##### *Variazioni*

1. Le società finanziarie possono accordare, su speci- fica richiesta della società cooperativa corredata da una relazione illustrativa, una variazione del programma di investimento ammesso al finanziamento agevolato ai sensi dell'art. 5, comma 5, lettera *a)*, previa verifica del- la conformità della variazione alle disposizioni di cui al presente decreto.

2. Su richiesta motivata della società cooperativa e per ragioni connesse alla realizzazione del programma di investimento di cui all'art. 5, comma 5, lettera *a)*, le società finanziarie possono concedere una proroga del termine previsto per la conclusione dei programmi di investimen- to fino ad un massimo di diciotto mesi dalla scadenza del termine di cui all'art. 5, comma 8.

#### Art. 14.

##### *Rapporti con le società finanziarie*

1. I rapporti tra il Ministero e le società finanziarie re- lativi allo svolgimento delle attività di gestione dell'in- tervento sono regolamentati da una apposita convenzio- ne con la quale sono, altresì, determinati gli oneri per lo svolgimento dell'attività di istruttoria, monitoraggio e controllo delle iniziative, così come specificate nel de- creto di cui all'art. 15, comma 1, che sono posti a carico delle risorse disponibili per l'attuazione dell'intervento nella misura massima del 2 per cento delle risorse stesse.

2. Ai fini della gestione dell'intervento agevolativo le società finanziarie detengono un apposito conto corrente bancario.

3. Gli interessi maturati sul predetto conto corrente, al netto delle spese di gestione del medesimo conto, sono versati annualmente dalle società finanziarie al Ministe- ro, con le modalità e i termini indicati con i decreti di cui all'art. 15, comma 2.

4. Le società finanziarie versano, con le modalità e nei termini stabiliti con i decreti di cui all'art. 15, comma 2, le somme rivenienti dal pagamento, da parte delle società coo-

perative, delle rate dei finanziamenti agevolati. Tali somme sono utilizzate dal Ministero per il finanziamento di nuovi interventi ai sensi di quanto previsto dal presente decreto.

#### Art. 15.

##### *Disposizioni finali*

1. Con decreto del direttore generale per gli incenti- vi alle imprese del Ministero sono stabiliti gli schemi, i criteri, le modalità e i termini per la presentazione delle richieste di finanziamento agevolato, per la stipula del contratto di finanziamento agevolato, per l'erogazione delle agevolazioni, nonché le procedure relative alla re- voca delle agevolazioni.

2. Con successivi decreti del direttore generale per gli incentivi alle imprese del Ministero sono definite le modalità di espletamento dell'attività di monitoraggio e controllo di cui all'art. 11, nonché la documentazio- ne utile al monitoraggio delle iniziative finanziate, gli schemi per la relazione annuale di cui all'art. 11, com- ma 3, e fornite ulteriori precisazioni, chiarimenti e det- tagli in merito all'attuazione degli interventi di cui al presente decreto.

3. In allegato al decreto di cui al comma 1 è riporta- to l'elenco degli oneri informativi per le imprese ai fini della fruizione delle agevolazioni previste dal presente decreto.

4. Le disposizioni del presente decreto si applicano alle richieste di finanziamento presentate dalle società coope- rative a decorrere dalla data di pubblicazione del decreto di cui al comma 1 nel sito istituzionale del Ministero.

5. Alle richieste di finanziamento presentate preceden- temente alla data di pubblicazione del decreto di cui al com- ma 1, si applicano le disposizioni di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 4 dicembre 2014 e al decreto del direttore generale degli incentivi alle imprese 16 aprile 2015.

Il presente decreto sarà trasmesso ai competenti orga- ni di controllo e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 4 gennaio 2021

*Il Ministro:* PATUANELLI

*Registrato alla Corte dei conti il 9 febbraio 2021*

*Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dello sviluppo economico e del Ministero delle politiche agricole, n. 79*


21A00982

DECRETO 8 febbraio 2021.

**Approvazione del «Piano di sviluppo della rete elettrica di trasmissione nazionale 2018».**

IL MINISTRO  
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Vista la direttiva comunitaria 2001/42/CE del Parla- mento europeo e del Consiglio del 27 giugno 2001, re- cante valutazione degli effetti di determinati piani e pro- grammi sull'ambiente;



Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale, e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi, e successive modifiche e integrazioni;

Visto il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 di attuazione della direttiva 96/92/CE, recante norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica;

Visto il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 25 giugno 1999, recante determinazione dell'ambito della rete elettrica di trasmissione nazionale e successive integrazioni;

Visto il decreto-legge 29 agosto 2003, n. 239, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 2003, n. 290, recante disposizioni urgenti per la sicurezza del sistema elettrico nazionale e per il recupero di potenza di energia elettrica, e successive modifiche e integrazioni;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 maggio 2004, recante criteri, modalità e condizioni per l'unificazione della proprietà e della gestione della rete elettrica nazionale di trasmissione;

Vista la legge 23 agosto 2004, n. 239, recante riordino del settore energetico, nonché delega al Governo per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di energia;

Visto il decreto del Ministro delle attività produttive 20 aprile 2005, recante concessione alla società Gestore della rete di trasmissione nazionale S.p.a. delle attività di trasmissione e dispacciamento dell'energia elettrica nel territorio nazionale;

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 15 dicembre 2010, recante modifica e aggiornamento della convenzione annessa alla concessione rilasciata alla società Terna per le attività di trasmissione e dispacciamento;

Visto il decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, recante attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, relativa alla modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE;

Visto il decreto legislativo 1° giugno 2011, n. 93, recante attuazione delle direttive 2009/72/CE, 2009/73/CE e 2008/92/CE relative a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica, del gas naturale e ad una procedura comunitaria sulla trasparenza dei prezzi al consumatore finale industriale di gas e di energia elettrica, nonché abrogazione delle direttive 2003/54/CE e 2003/55/CE;

Visto, in particolare, l'art. 36, comma 12, del suddetto decreto legislativo n. 93/2011, che prevede che la società Terna S.p.a. (Terna) predisponga, entro il 31 gennaio di ciascun anno, un Piano decennale di sviluppo della rete di trasmissione nazionale (RTN), basato sulla domanda ed offerta di fabbisogno elettrico esistenti e previste e lo sottoponga al Ministro dello sviluppo economico, che lo approva, acquisito il parere delle regioni territorialmen-

te competenti e tenuto conto delle valutazioni formulate dall'Autorità per l'energia elettrica ed il gas, ora Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA), in esito alla consultazione pubblica;

Vista la nota prot. AD P.R. 003/2018 del 31 gennaio 2018, con la quale Terna ha trasmesso a questo Ministero il piano di sviluppo (PdS) relativo all'anno 2018 predisposto ai sensi dell'art. 1-ter del decreto-legge n. 239/2003, dell'art. 9 del decreto ministeriale 15 dicembre 2010 e dell'art. 36 del decreto legislativo n. 93/2011;

Vista la nota prot. TE/P20180002741 del 13 aprile 2018, con la quale Terna, sulla base del Rapporto preliminare (RP) riguardante i possibili impatti ambientali significativi dell'attuazione del PdS 2018, ha formalmente avviato, ai sensi dell'art. 13, primo comma, del decreto legislativo n. 152/2006, la fase di consultazione con il MATTM, in qualità di Autorità competente per la VAS, e con gli altri soggetti competenti in materia ambientale, al fine di definire la portata ed il livello di dettaglio delle informazioni da includere nel Rapporto ambientale (RA), che costituisce parte integrante del Piano e ne accompagna l'intero processo di elaborazione ed approvazione, ai sensi del predetto art. 13 del decreto legislativo n. 152/2006;

Vista la nota n. DVA-RU 0002694 del 4 febbraio 2019, con la quale il MATTM ha trasmesso, ai sensi dell'art. 13 del decreto legislativo n. 152/2006, il parere n. 2927 del 18 gennaio 2019 della Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale – VIA e VAS relativo alla consultazione sul RP del PdS 2018;


Vista la nota prot. MiSE 0015461 del 10 luglio 2019, con la quale Terna ha trasmesso a questo Ministero, in qualità di Autorità procedente, il RA relativo all'annualità del PdS della RTN 2018 e la sintesi non tecnica, al fine di avviare la fase di consultazione di cui all'art. 14, comma 1, del decreto legislativo n. 152/2006;

Considerato che questa Autorità procedente ha provveduto, mediante pubblicazione del comunicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 163 del 13 luglio 2019, ad avviare la fase di consultazione pubblica del PdS 2018 e del relativo RA e che tale fase si è conclusa in data 11 settembre 2019;

Visto il parere n. 674/2018/I/EEL del 18 dicembre 2018 recante gli esiti della valutazione da parte dell'ARERA dello schema di Piano decennale di sviluppo della RTN relativo all'anno 2018, con le seguenti condizioni:

a) per l'intervento Sa.Co.I.3 Sardegna - Corsica - Italia continentale, codice 301-P, vengano adeguatamente valorizzati, a riduzione degli oneri per il sistema elettrico nazionale, il contributo da parte francese, come prefigurato da Terna, nonché gli eventuali contributi europei che paiono auspicabili in relazione alle esternalità positive dell'intervento in materia di sicurezza di approvvigionamento per i sistemi elettrici insulari di Corsica e Sardegna e di innovazione per il sistema europeo;

b) l'intervento di interconnessione Italia - Tunisia, codice 601-I, sia confermato «in valutazione», nell'attesa di un più completo quadro informativo che ne faccia emergere il beneficio per ciascun Paese coinvolto in vista



di una conseguente allocazione dei relativi costi di sviluppo, nonché di evidenze della sua utilità non solo per il sistema elettrico italiano, ma più in generale per l'intero sistema europeo, investendo quindi profili che devono essere affrontati nella dovuta sede europea;

c) l'intervento di sviluppo relativo al secondo polo nell'ambito dell'interconnessione Italia - Montenegro, codice 401-P, sia separato dal primo polo e posto «in valutazione», alla luce della condizionalità indicata da Terna relativamente allo sviluppo delle reti e dei mercati elettrici nei Balcani, della limitata utilità per il sistema elettrico italiano e delle osservazioni critiche riguardo lo sviluppo di tale secondo polo ricevute in sede di consultazione pubblica;

d) il nuovo intervento di interconnessione 220 kV Italia - Austria sia posto «in valutazione/allo studio», per favorire maggiore chiarezza sulle opzioni di possibile evoluzione, incluse la soluzione HVDC e la sinergia con altre attività infrastrutturali;

e) la valutazione del nuovo intervento HVDC Centro Sud - Centro Nord (o Nord), che risulta ancora in stato preliminare di avanzamento, prosegua nell'ambito della valutazione sullo schema di Piano 2019, a valle di una più precisa identificazione dei punti di connessione alla rete, della potenza nominale del collegamento e della stima dei relativi costi di investimento, anche alla luce delle risultanze delle verifiche indipendenti avviate dall'Autorità;

f) la valutazione del nuovo intervento HVDC Continente - Sicilia - Sardegna, che risulta ancora in stato preliminare di avanzamento con localizzazione sul continente «da definire» e risulta caratterizzato da benefici leggermente inferiori in uno scenario o leggermente superiori ai costi nell'altro dei due scenari dello schema di Piano 2018, prosegua nell'ambito della valutazione sullo schema di Piano 2019, anche alla luce delle risultanze delle verifiche indipendenti avviate dall'Autorità;

g) le otto proposte di acquisizione di stazioni a 150 kV o a 132 kV di proprietà di produttori e relativo inserimento nella RTN elencate a pagina 34 dello schema di Piano 2018 siano stralciate, ai fini di riproposizione, con i previsti elementi informativi, in specifiche richieste di ampliamento della RTN al Ministero dello sviluppo economico o in successivi schemi di Piano di sviluppo;

Considerato che, in merito alla condizione di cui al punto b) si ritiene di confermare le seguenti considerazioni, già esposte nel decreto 25 febbraio 2020 di approvazione dei PdS 2016 e 2017:

«Considerato che, in riferimento al suddetto intervento di interconnessione Italia-Tunisia, in data 30 aprile 2019 è stato sottoscritto a Tunisi un accordo fra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica tunisina per lo sviluppo di tale infrastruttura per la trasmissione elettrica, finalizzata a massimizzare gli scambi di energia tra l'Europa ed il Nord Africa e che, in data 22 ottobre 2019, è stato siglato un *Memorandum of Understanding* fra gli Operatori dei sistemi di trasmissione (TSO) della rete elettrica italiana e tunisina, rispettivamente, Terna e Société Tunisienne de l'Électricité et du Gaz – STEG, in qualità di Co-Promotori di tale progetto di interconnessione elettrica;

Considerato che, in particolare, l'art. 3 del suddetto accordo, dedicato al finanziamento del Progetto, stabilisce che la interconnessione elettrica è una linea di tipo pubblico la cui realizzazione da parte dei promotori è soggetta all'ottenimento di un congruo finanziamento da parte della Commissione europea, come peraltro indicato nel preambolo alla lettera s) del medesimo accordo;

Considerato che il progetto di interconnessione è stato ritenuto strategico nella Strategia energetica nazionale (SEN) adottata con decreto ministeriale il 10 novembre 2017 dai Ministri dello sviluppo economico e dell'ambiente della tutela del territorio e del mare, ed è stato anche inserito nel Piano nazionale integrato per l'energia e il clima (PNIEC) trasmesso alla Commissione europea per il periodo 2021-2030;

Considerato anche che l'Italia, a livello europeo, ha supportato il progetto per l'inserimento dello stesso nella terza lista di Progetti di interesse comune (PCI) per il biennio 2018-2019;

Ritenuto che il progetto permetterebbe di migliorare, significativamente, l'interconnessione del sistema elettrico dell'Unione europea con i Paesi del Nord Africa al fine di garantire la possibilità, nel breve e medio periodo, di coprire la domanda dei Paesi africani con l'eccedenza di generazione elettrica prodotta dai Paesi della UE e nel lungo termine di importare energia rinnovabile prevista in fase di sviluppo nei Paesi nordafricani;

Ritenuto, per quanto sopra esposto, di confermare che l'interconnessione Italia-Tunisia possa essere posta in fase di pianificazione, nel rispetto delle condizioni contenute nell'accordo intergovernativo del 30 aprile 2019 sopraccitato;

Considerato che, in merito alla condizione di cui al punto f) si debba tenere conto che la società Terna, pur confermando nei PdS degli anni successivi l'esigenza del collegamento, ha modificato sostanzialmente il progetto, individuando, per la sua realizzazione, una migliore soluzione tecnologica (VSC) ed una configurazione doppio bi-terminale in luogo dell'ipotesi del tri-terminale prevista nel PdS 2018;

Considerato che, in merito al progetto descritto al punto e), si ritiene opportuno, per la strategicità dello stesso per il sistema elettrico nazionale, che lo stesso venga sviluppato in modo da consentirne l'inserimento tra gli interventi nel prossimo PdS;

Ritenuto, per le suddette motivazioni, di recepire le valutazioni dell'ARERA sul Piano, ad eccezione di quanto esposto in merito al punto b);


Vista la nota prot. n. 0017927 del 7 agosto 2020, con la quale questo Ministero ha indetto una Conferenza di servizi decisoria semplificata in modalità asincrona, ai sensi dell'art. 14-bis della legge n. 241/90, al fine di acquisire i pareri delle amministrazioni regionali in merito all'approvazione del PdS 2018;

Visti i seguenti pareri espressi dalle regioni sul PdS 2018, in attuazione del citato art. 36, comma 12, del decreto legislativo n. 93/2011:

Regione Valle d'Aosta - nota prot. n. 15244 del 24 agosto 2020;

Regione Piemonte - nota prot. n. 79763 del 7 settembre 2020;

Regione Veneto - nota prot. n. 379911 del 18 settembre 2020;



Regione autonoma Friuli Venezia Giulia - nota prot. n. 41947 del 7 settembre 2020;

Provincia autonoma di Trento - nota n. 553646 dell'11 settembre 2020;

Regione Emilia Romagna - delibera di giunta regionale n. 1177 del 14 settembre 2020;

Regione Toscana - nota prot. n. 296963 del 1° settembre 2020;

Regione Lazio - nota prot. n. 822475 del 24 settembre 2020;

Regione Puglia - nota prot. n. 6709 del 29 settembre 2020;

Vista la nota n. 0062997 del 10 agosto 2020, con la quale il MATTM ha notificato a questo Ministero l'emanazione del decreto di parere motivato ministeriale n. 146 del 22 luglio 2020 - con allegati il parere della Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA-VAS prot. n. 3206 del 6 dicembre 2019 e il parere del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo (MiBACT) prot. n. 4439 del 4 febbraio 2020 - con il quale, a conclusione della fase di VAS, il Ministero ha espresso parere positivo, con osservazioni, condizioni e raccomandazioni sul PdS 2018 e sul relativo RA;

Considerato che questa Autorità procedente, ha ritenuto necessario richiedere l'attivazione del confronto con l'Autorità competente ai sensi dell'art. 15, comma 2, del decreto legislativo n. 152/2006, al fine di procedere alle opportune revisioni del Piano e del relativo RA, prima della sua approvazione, alla luce del suddetto parere motivato;

Visto il resoconto verbale, trasmesso ai soggetti interessati con la nota n. 0025838 del 6 novembre 2020, della riunione della suddetta collaborazione istituzionale di cui all'art. 15, comma 2, del decreto legislativo n. 152/2006, tenutasi in data 8 ottobre 2020 presso questo Ministero;

Considerato che questa Autorità procedente ha predisposto, in adempimento all'art. 17 del decreto legislativo n. 152/2006, la dichiarazione di sintesi in cui si illustra in che modo le considerazioni ambientali siano state integra-

te nel Piano, nonché le modalità per ulteriori integrazioni al Piano stesso e le misure adottate in merito al monitoraggio di cui all'art. 18 del decreto legislativo n. 152/2006;

Considerata la coerenza del Piano proposto con gli obiettivi e i contenuti dati dalla legge;

Ritenuto, pertanto, di adottare il provvedimento di approvazione, essendosi favorevolmente conclusa l'istruttoria del procedimento;

Decreta:

Art. 1.

1. È approvato il Piano di sviluppo della rete elettrica di trasmissione nazionale 2018 predisposto dalla società Terna S.p.a., nei limiti e tenuto conto delle prescrizioni e degli indirizzi riportati in premessa.

Art. 2.

1. Il presente provvedimento è pubblicato nel sito [www.mise.gov.it](http://www.mise.gov.it) con l'indicazione del luogo in cui è possibile prendere visione del Piano e di tutta la documentazione oggetto dell'istruttoria.

2. Sono, inoltre, rese pubbliche, attraverso la pubblicazione sul medesimo sito, la documentazione relativa al parere motivato e la dichiarazione di sintesi, ivi comprese le misure adottate in merito al monitoraggio.

Art. 3.

1. Avverso la presente approvazione è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale amministrativo regionale competente o, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato, nel termine, rispettivamente, di sessanta e centoventi giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*.

Roma, 8 febbraio 2021

Il Ministro: PATUANELLI

21A01063

## DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

### AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

DETERMINA 10 febbraio 2021.

**Riclassificazione del medicinale per uso umano «Bitoprix», ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537.** (Determina n. DG/189/2021).

IL DIRETTORE GENERALE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, recante «Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pub-

blici», convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che ha istituito l'Agenzia italiana del farmaco;

Visto il decreto 20 settembre 2004, n. 245 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e delle finanze: «Regolamento recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma dell'art. 48, comma 13, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326», così come modificato dal decreto 29 marzo 2012, n. 53 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle finanze: «Modifica al

